Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Mercoledì, 20 ottobre | Numero 248

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1441 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 2 ottobre 1919, nn. 2100 e 2101;

Visti i RR. decreti 2 ottobre 1919, n. 1858, e 8 giugno 1920, n. 770;

Visti i RR. decreti 2 settembre 1919, nn. 1501 e 1502, 4 settembre 1919, n. 1809, e 11 settembre 1919, n. 1638;

Visto il regolamento speciale per il personale delle ricevitorie e per gli agenti rurali, approvato con R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936, modificato coi Regi decreti 30 giugno 1912, n. 857, 11 luglio 1913, n. 1317, 21 marzo 1915, n. 441, 1° settembre 1918, n. 1447;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto n. 2100 in data 2 ottobre 1919 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — Il regolamento per la esecuzione del presente decreto stabilisce le norme per la istituzione, soppressione e classificazione delle ricevitorie.

Le ricevitorie sono conferite in seguito a concorso, salve le eccezioni a favore del coniuge e dei figli del ricevitore che si trovi in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, del coniuge e dei figli del ricevitore che alla data stessa ne abbiano altrimenti acquisito il diritto, e quelle altre eccezioni stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936, modificato coi RR. decreti 30 giugno 1912, n. 857, 11 luglio 1913, n. 1317, 21 marzo 1915, n. 441, 1° settembre 1918, n. 1447, nonchè quelle a favore delle madri e delle vedove dei caduti in guerra da stabilirsi col regolamento.

Per l'esercizio del diritto a favore delle persone considerate nell'articolo 75 del regolamento approvato col R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936 e come sopra modificato si tiene conto della retribuzione risultante dalla liquidazione per il triennio 1917-1920.

Il regolamento di esecuzione stabilisce a quali concorsi possono prendere parte i ricevitori ed a quali anche gli incaricati della gestione provvisoria di ricevitorie, le persone di cui al successivo articolo 9 e gli estranei, nonchè le norme per la valutazione dei titoli dei concorrenti.

Sui concorsi decidono, con deliberazione motivata, le Commissioni istituite con l'articolo 12 e precisamente la Commissione centrale per quelli delle ricevitorie con retribuzione superiore a L. 20.000 e le provinciali per gli altri nell'ambito della rispettiva Provincia.

A richiesta degli interessati può però consentirsi, previo parere conforme della Commissione centrale, il

cambio tra due ricevitori di stabilimenti di uguale importanza, e può pure, sopra domanda dell'interessato, essere assegnata al ricevitore in servizio altra ricevitoria disponibile di uguale o minore importanza di quella gestita, ove, a giudizio della Commissione medesima, il provvedimento sia riconosciuto giustificato da gravi ragioni.

L'art. 12, secondo comma, dello stesso R. decreto è modificato come segue:

« In esse l'Amministrazione ed i ricevitori hanno uguale rappresentanza numerica, e per questi ultimi elettiva secondo le norme di elettorato e di eleggibilità che saranno stabilite dal regolamento ».

Art. 2.

Alla Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali e telegrafici del Regno, della quale venne autorizzata l'istituzione con l'art. 1 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2101, è obbligatoria la inscrizione dei ricevitori telefonici. La Cassa assume la denominazione di « Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali telegrafici telefonici ».

In relazione al precedente comma, l'art. 3 del predetto R. decreto è modificato nel senso che la garanzia della Cassa si estende alla gestione di tutti i servizi postali, telegrafici, telefonici, comunque esercitati dai ricevitori inscritti alla Cassa.

Art. 3.

La Commissione centrale delle ricevitorie di cui all'art. 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, è autorizzata ad esaminare, caso per caso, ove gli interessati ne facciano domanda, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e a decidere sulla riammissione, nella titolarità della ricevitoria tuttora disponibile, del ricevitore che ne sia stato licenziato, non in seguito a condanna penale, ma per avere altrimenti perduta la fiducia dell'Amministrazione, quando il licenziamento sia stato deliberato sopra parere non concorde di tutti gli organi uditi sul caso in base alle disposizioni emanate anteriormente alla pubblicazione del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100.

Il ricevitore, così riammesso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa pel tempo anteriore al giorno della riammissione, che sarà determinato con decreto del ministro.

Art. 4.

La giurisdizione speciale per la responsabilità degli impiegati dell'Amministrazione, stabilita con gli articoli 49 e 50 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e modificati con l'art. 1 dell'altro R. decreto 8 giugno 1920, n. 770, non si estende ai casi di corresponsabilità tra gli impiegati stessi e il personale contemplato nel R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, rimanendo, per tali giudizi misti, esclusiva la competenza della Corte dei conti.

Art 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO VASSALLO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1465 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1633 e 22 aprile 1920, n. 515;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri della giustizia e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Commissioni provinciali, di cui all'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1920, n. 515, sono composte nel modo seguente:

l'intendente di finanza, presidente;

il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura o altro tecnico appartenente ad una delle istituzioni agrarie della Provincia;

un ingegnere del catasto o del genio civile;

due proprietari scelti tra i coltivatori o i diretti conduttori di aziende agrarie;

due lavoratori della terra.

Le nomine dei proprietari e dei lavoratori della terra saranno fatte dai prefetti, sentite le rispettive organizzazioni dei proprietari e dei lavoratori esistenti nella Provincia.

Ai membri effettivi delle dette Commissioni potranno essere aggiunti due o quattro membri supplenti, scelti rispettivamente fra proprietari e lavoratori della terra.

Con decreto del prefetto, la Commissione potrà essere divisa in due sezioni. In tal caso, a ciascuna sezione dovranno essere assegnati quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti, e la presidenza di una di esse sarà delegata al vice intendente.

I membri effettivi e supplenti durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

I membri attualmente in carica e quelli da nomi-

narsi per la prima applicazione del presente decreto scadono il 31 dicembre 1920.

Art. 2.

Qualora la importanza delle operazioni da compiere e le particolari condizioni dei luoghi lo consiglino, con decreto del ministro di agricoltura, udita la Commissione centrale di cui all'art. 7, potranno essere istituiti Comitati circondariali, ai quali, per i terreni situati nel circondario, saranno deferite le attribuzioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 515.

Il Comitato circondariale, nominato dal prefetto, ha la stessa composizione delle Commissioni provinciali, ma è presieduto da un giudice del tribunale o, in difetto, dal pretore.

Anche per le domande esaminate dal Comitato circondariale, i decreti di occupazione di terre sono emessi dal prefetto.

Art. 3.

Presso l'Intendenza di finanza o presso la Sottoprefettura, è costituito, con decreto del ministro per la agricoltura, un ufficio di segreteria delle Commissioni provinciali e dei Comitati circondariali, con l'incarico di procedere all'istruttoria delle domande di occupazione ed agli accertamenti tecnici.

Lo stesso ufficio è incaricato dell'istruttoria dei ricorsi avverso i provvedimenti di occupazione.

Possono essere chiamati a far parte di tale ufficio di segreteria impiegati dello Stato od estranei all'Amministrazione.

Le Commissioni e i Comitati possono ordinare perizie.

Art. 4.

Le Commissioni possono disporre che le Associazioni od Enti richiedenti l'occupazione versino un deposito per le spese occorrenti agli accertamenti tecnici o peritali.

Art. 5.

Le Commissioni provinciali e i Comitati circondariali debbono emettere la propria decisione entro un mese dalla presentazione delle domande di occupazione regolarmente documentate, comunicando al prefetto i motivi per i quali non si fosse provveduto sulle domande stesse entro il termine suindicato.

Art. 6.

Il decreto del prefetto, che consente la occupazione, importa la sospensione di qualunque contratto preesistente per la conduzione del fondo, salvo l'indennizzo eventualmente dovuto per lavori in corso, per frutti pendenti e per qualsiasi altro titolo legittimo, non dipendente dalla sospensione, da liquidarsi, nello stesso decreto, su conforme parere delle Commissioni provinciali o dei Comitati circondariali.

Restano impregiudicate le indennità dovute per occupazioni definitive da stabilirsi a norma dell'art. 12.

Art. 7.

La decisione del ministro di agricoltura sui ricorsi contro tutti i provvedimenti definitivi dei prefetti, emessi ai sensi dei decreti 2 settembre 1919, n. 1633, 22 aprile 1920, n. 515, e del presente, è pronunciata su conforme parere di una Commissione centrale, composta nel modo seguente:

un consigliere di Stato, presidente;

due direttori generali del Ministero di agricoltura;

un direttore capo di divisione del Ministero di agricoltura;

un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello;

due tecnici agrari scelti tra i funzionari del Ministero di agricoltura aventi grado non inferiore ad ispettore superiore, ovvero tra insegnanti di scuole agrarie.

Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.

La Commissione centrale è nominata con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura. Con decreto del ministro di agricoltura potrà essere divisa in due sezioni. In tal caso la presidenza di una delle sezioni sarà affidata al direttore generale più anziano.

Con decreto del ministro di agricoltura sarà costituito un ufficio di segreteria della Commissione nei modi indicati dall'art. 3 e saranno emanate le norme per il funzionamento della Commissione stessa.

Art. 8.

Il ricorso del ministro di agricoltura contro i provvedimenti dei prefetti deve essere accompagnato da un deposito di L. 300. Il rigetto del ricorso importa la perdita del deposito a favore dell'erario dello Stato.

Art. 9.

Il ministro di agricoltura, sentiti i prefetti, avrà facoltà di sciogliere le Commissioni provinciali, udito il parere della Commissione centrale.

Art. 10.

Ai membri delle Commissioni e dei Comitati indicati nel presente decreto, nonchè del Comitato di cui all'art. 6 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633, che hanno residenza nella sede delle rispettive Commissioni, spetta una medaglia di presenza giornaliera di L. 20.

L'indennità giornaliera di soggiorno, stabilita dall'art. 1 del decreto Ministeriale 7 novembre 1918, per i membri fuori di residenza, è elevata da L. 25 a L. 30.

Ai componenti gli Uffici di segreteria, sarà assegnata una indennità mensile da determinarsi dal ministro di agricoltura.

Art. 11.

I prefetti delle Provincie, entro un mese dalla pub-

blicazione del presente decreto, impartiranno le disposizioni occorrenti per lo sgombero dei terreni invasi, dei quali non sia stata concessa l'occupazione temporanea nelle forme previste dalla legge.

Art. 12.

L'occupazione definitiva di cui all'art. 2 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633, sarà pronunciata, nei casi ivi stabiliti, con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, su conforme parere della Commissione centrale.

Le domande di occupazione definitiva saranno sottoposte al parere delle Commissioni provinciali o dei Comitati circondariali. Tali domande non potranno essere accolte se non saranno trascorsi due anni dalla data del decreto che autorizzò l'occupazione temporanea, e se non risulti che l'Associazione o l'Ente abbia messo lodevolmente a coltura i terreni occupati ed abbia esattamente adempiuto agli obblighi della concessione.

Con lo stesso decreto sarà determinata l'indennità d'espropriazione da corrispondersi al proprietario.

Avverso i decreti che pronunciano l'occupazione definitiva è ammesso ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 22 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 17 agosto 1917, n. 638.

Art. 13.

Nel caso previsto dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, l'occupazione temporanea a favore delle Società od Enti, ai quali viene affidato il bonificamento agrario, è pronunciata con decreto del ministro di agricoltura su conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 7.

Il decreto determinerà anche il periodo di tempo dell'occupazione, che potrà prolungarsi fino al termine necessario al completamento delle opere.

Avverso il decreto Ministeriale non è ammesso ricorso nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Tale occupazione potrà essere convertita in definitiva con le modalità prescritte dall'art. 12. Al parere della Commissione provinciale si sostituisce quello del Comitato di vigilanza per l'Agro romano.

Art. 14.

Per le provincie della Sicilia, al giudizio della Commissione centrale, di cui all'art. 7, è sostituito il giudizio di una Commissione regionale, con sede in Palermo.

Art. 15.

La Commissione regionale è costituita da:

un consigliere di Corte di appello;

un consigliere di Prefettura;

l'ingegnere capo del genio civile del catasto di Palermo;

il capo del compartimento forestale di Palermo;

due tecnici appartenenti ad una delle istituzioni agrarie della regione.

Per ogni membro effettivo sarà nominato un supplente.

Il presidente della Commissione è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, tra funzionari dello Stato. I commissari sono nominati con decreto del ministro di agricoltura.

Per la segreteria della Commissione regionale si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 7.

La Commissione dura in carica fino al 31 dicembre 1920. Con decreto Reale i poteri della Commissione potranno essere prorogati.

Art. 16.

Il presidente della Commissione vigila sul funzionamento delle Commissioni provinciali e dei Comitati circondariali della Sicilia e ne propone al ministro di agricoltura lo scioglimento, sentito il prefetto della Provincia.

Art. 17.

Il presidente della Commissione provvede a coordinare, nei riguardi delle occupazioni delle terre in Sicilia, l'azione delle Commissioni provinciali e dei Comitati circondariali con quella dell'Opera nazionale pro combattenti. A tal fine l'Opera, a mezzo del proprio delegato regionale, comunicherà al presidente della Commissione i provvedimenti che intenderà prendere nell'isola per quanto si riferisce a tale oggetto.

Art. 18.

Al presidente della Commissione sono affidate le attribuzioni di commissario ripartitore dei Demani comunali dell'isola, spettanti in tale materia ai prefetti delle Provincie.

In dette funzioni, è coadiuvato da speciali assessori, da nominarsi con decreto del ministro di agricoltura tra gli esperti nelle discipline demaniali.

Al cessare dall'incarico, gli assessori potranno entrare a far parte del ruolo dell'Ispettorato centrale tecnico dell'agricoltura.

Sono estese alle provincie della Sicilia le disposizioni contenute nelle istruzioni approvate con decreto Luogotenenziale 3 luglio 1861, per le provincie continentali del Mezzogiorno.

Entro il 31 dicembre 1920 il presidente della Commissione regionale dovrà definire tutte le operazioni di divisione e reintegra di demani, presentando al ministro di agricoltura un elenco di quelle non risolute, con l'indicazione dei motivi che non ne consentirono la risoluzione.

Ad istanza dei coltivatori diretti ed indipendentemente dallo stato colturale dei fondi, i prefetti della Sicilia, su conforme parere delle Commissioni provinciali, possono dichiarare risoluti i contratti di condu-

zione, sempre che risulti che il conduttore abbia, in tutto o in gran parte, sublocato i fondi stessi.

In tal caso i coltivatori diretti possono esser surrogati all'affittuario nei rapporti col proprietario.

Contro i provvedimenti come sopra emanati dai prefetti è ammesso, nel termine di quindici giorni dalla relativa notifica, ricorso al ministro di agricoltura che decide su conforme parere della Commissione regionale. Non è ammesso nessun altro gravame nè in linea amministrativa nè in linea giudiziaria.

Art. 19.

Sino al 31 marzo 1921, quando non ricorra l'applicazione dell'articolo precedente, i coltivatori diretti di fondi rustici, nei casi previsti dall'art. 13 della legge 15 luglio 1906, n. 383, potranno chiedere l'annullamento dei patti angarici indicati dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788. Sulle domande giudicheranno le Commissioni mandamentali di cui all'art. 16 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, con le norme ivi stabilite.

Art. 20.

Nei casi di cui all'art. 18 le Commissioni provinciali, in difetto di accordo fra le parti, determinano le condizioni dei nuovi contratti e gli indennizzi eventualmente dovuti, ai termini dell'art. 6. Nessun risarcimento è dovuto al conduttore per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 21.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 22.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con le altre che regolano la materia e ad emanare il relativo regolamento.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1444 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 19;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. Comitato geologico deve riunirsi due volte l'anno, in sessione ordinaria, l'una nel mese di maggio o giugno, per predisporre i lavori del nuovo anno, assegnandoli fra i geologi dell'Ufficio, fra i propri membri, ed, occorrendo, fra estranei, l'altra in ottobre o novembre, per esaminare ed approvare la relazione presentata dal direttore dell'Ufficio sui lavori compiuti nell'anno precedente.

Art. 2.

Il Comitato può riunirsi straordinariamente per determinazione del ministro, o del presidente, ovvero su richiesta di quattro almeno dei suoi membri. In quest'ultima ipotesi, la riunione deve aver luogo entro i 15 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 3.

Il presidente del R. Comitato geologico deve partecipare al ministro, pel tramite del direttore generale delle miniere, il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza.

Art. 4.

La convocazione dei membri del Comitato deve essere fatta dal presidente.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere inviato ai membri, almeno dieci giorni prima, e per le altre sessioni, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia inviato 24 ore prima.

Nella sessione di autunno, insieme con l'avviso e l'elenco suddetto, sarà inviata una relazione del direttore dell'Ufficio sui lavori eseguiti.

Art. 5.

Il Comitato non può deliberare se non interviene la metà dei suoi componenti, oltre il presidente, o chi lo sostituisce.

Il presidente designa quello dei componenti il Comitato che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6.

Le deliberazioni del R. Comitato geologico hanno carattere esecutivo per quanto si riferisce all'azione scientifica e tecnica dell'Ufficio geologico.

Art. 7.

L'Ufficio geologico esegue sotto la personale responsabilità del suo direttore il programma stabilito dal R. Comitato. Il R. Comitato potrà promuovere, occorrendo, dal ministro, le misure disciplinari contro i funzionari inadempienti.

Art. 8.

Il Comitato provvede alla pubblicazione:

a) delle carte geologiche;

b) delle relative memorie illustrative;

c) di un bollettino periodico;

d) di una relazione annuale al ministro sui lavori eseguiti.

Art. 9.

Il Ministero per l'agricoltura sarà autorizzato, mediante decreto Reale, ad accettare da Enti, Associazioni e da privati, contributi che saranno versati con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata e iscritti, con decreto del ministro del tesoro, al capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, per l'anno finanziario 1919-920 e corrispondenti per gli anni avvenire.

Art. 10.

La gestione delle spese per la pubblicazione delle carte e delle relative memorie illustrative, nonchè del Bollettino periodico, sarà tenuta in economia dal direttore dell'Ufficio geologico, a favore del quale saranno somministrati i fondi occorrenti, mediante mandati di anticipazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1457 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 966, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1920-921, fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920, secondo i bilanci presentati al Parlamento e i relativi disegni di legge con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921, con nota di variazione presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 2.771.000.000 – per provvedere a spese di guerra ed a spese che possano occorrere sino al 30 giugno 1921 per diretta conseguenza della guerra, comprese quelle di mantenimento della maggior forza sotto le armi nelle colonie e all'estero – dando altresì facoltà al Governo del Re di effettuare, nei limiti dell'indicata somma, trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:	
Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale .	1,110,000 —
Cap. n. 28. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti	1,587,000 —
	2,697,000 —
In diminuzione:	
Cap. n. 61-*bis*. Spese per la guerra	2,697,000 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1424. Regio decreto 19 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto provinciale antitubercolare, con sede nel comune di Cagliari, è eretto in Ente morale, sotto un'amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1455. Regio decreto 11 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Oneglia, in provincia di Porto Maurizio, è autorizzato a riscuotere i seguenti dazi propri:

Terraglie di 1ª classe, L. 15 al quintale.

Terraglie di 2ª classe, L. 10 id.

Terraglie di 3ª classe, L. 5 id.

Stoviglie di metallo, L. 10 id.

Vetro arrotato, in bottiglie, bicchieri, ecc., lire 12 id.

Piombo in pallini, palle e migliarola, L. 10 id.

Vetro di qualunque colore in bottiglie, bicchieri, L. 8 id.

N. 1458. Regio decreto 5 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, il porto di Cattolica viene inscritto nella 3ª classe della 2ª categoria, ed è approvato l'elenco degli Enti interessati con la quota di spese a carico di ciascuno di essi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Avellino, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Guardia Lombardi;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della predetta Congregazione di carità è sciolta e la temporanea gestione è affidata al Nostro commissario straordinario per la disciolta Amministrazione comunale.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche ed 1 a 3 del regolamento tecnico amministrativo approvato con decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85;

Visto l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trapani compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti della compiuta istruttoria effettuatasi con le modalità prescritte dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, ora abrogato, e del relativo surrichiamato regolamento 24 gennaio 1917, n. 85;

Ritenuto che nella provincia di Trapani venne pubblicato lo schema d'elenco delle acque pubbliche col decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 agosto 1918, n. 7982;

Che in seguito alla pubblicazione non sono state presentate osservazioni dalla Deputazione provinciale della provincia di Trapani;

Che la Ditta Alessio Trama Curatolo, nella qualità di procuratore della Congregazione di carità di Palermo, proprietaria del mulino denominato Errante, animato dalle acque del fiume Modione, ha reclamato la rettifica dell'annotazione posta nell'elenco al corso d'acqua « Fiume Modione » predetto, nel senso che i quindici mulini che si trovano lungo quel corso d'acqua sono azionati direttamente dalle acque del fiume e non dalle sorgive che esistono in prossimità del fiume nel primo tratto a monte;

Considerato che senza entrare nel merito dell'esattezza o meno di quella annotazione, essa, se anche rettificata, non può che servire di notizia interna dell'Amministrazione governativa, ma è estranea ai dati necessari che debbono essere riprodotti nell'elenco da approvare; sicchè è da radiarla, restando per altro fermo che la dichiarazione di pubblicità del predetto corso d'acqua si estende dalla foce alle origini, il che è bastevole per garentire la integrità delle acque di spettanza del fiume;

Considerato che l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trapani, nel testo come sopra emendato ed allegato al presente decreto è meritevole di approvazione, nulla restando mutato nelle condizioni giuridiche delle altre acque non comprese nell'elenco e per le quali restano salvi gli eventuali diritti spettanti allo Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trapani giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Il predetto ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI TRAPANI

N. B. — Nella 2ª colonna l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, ma sibbene alla qualifica colla quale sono conosciuti nella località.
Comunque determinato, il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua, indicato nella colonna 5, devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Vallone della Pernice « Serpi »	Tirreno	Camporeale, Monreale.	Tutto il tratto scorrente in Provincia con la denominazione di « Serpi » ed il tratto del Pernice che ne è confine. (È per breve tratto scorrente nella Provincia con la denominazione di vallone Serpi, quindi unendosi al Pernice, forma confine con la provincia di Palermo, ove ha la maggior parte del suo corso e lo sbocco, e vi figura nell'elenco coi nomi di fiume Gianguadara e vallone Zisa).
2	Vallone di Zuccari, Rapitalà, Valdibella, inf. n. 1	Pernice	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia con le denominazioni di Rapitalà e Valdibella. (È per breve tratto scorrente nella Provincia e con le denominazioni di Rapitalà e Valdibella, quindi verso valle è confine con la provincia di Palermo, ove passa ed ha lo sbocco, e vi figura nell'elenco).
3	Vallone Bonadia « Cappello » Grisì, inf. n. 2	Zuccari	Id.	Tutto il tratto che è confine di Provincia. (È per brevissimo tratto, a partire dallo sbocco, confine con la provincia di Palermo, ove ha le origini e vi figura nell'elenco).
4	Torrente Finocchio, Calatubo, Vallone a Ficu, Vignatunna, Vallone Grande	Tirreno	Alcamo	Tutto il suo corso. (È per lungo tratto confine con la provincia di Palermo e vi figura nell'elenco).
5	Vallone Giacante o Mulinello Giardinazzo, Montelongo, inf. n. 4	Finocchio	Id.	Tutto il suo corso.
6	Vallone Monaco, inf. n. 5	Mulinello	Id.	Tutto il suo corso.
7	Vallone Canalotto Palmeri « Calanzona Nuccio »	Tirreno	Id.	Tutto il suo corso.
8	Vallone del Lupo	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
9	Vallone delle Scampate	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
10	Fiume San Bartolomeo, Fiume Freddo, Rosignolo	Id.	Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi, Gibellina, San Nicola, Salemi, Monreale	Tutto il tratto scorrente in Provincia e che è confine. (È per lungo tratto confine con la provincia di Palermo e vi figura nell'elenco).
11	Vallone Pani Candu, Passu Baruccu Cruci di Mastru Gnaziu, inf. n. 10	S. Bartolomeo	Alcamo	Tutto il suo corso.
12	Vallone Cavasenno Bigurdo Timpe Rosse, inf. n. 10	Freddo	Id.	Tutto il suo corso.
13	Vallone Eredità, Costa, inf. n. 10	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
14	Vallone S. Nicola, Rocche Cadute, inf. n. 10	Id.	Id.	Tutto il suo corso.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o sbocco 3	COMUNI toccati o attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
15	Vallone a Simeta, Vauso, inf. n. 10	Freddo	Alcamo	Tutto il suo corso.
16	Torrente Sirignano, Fratacchia, inf. n. 10	Freddo	Alcamo, Monreale	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine. (È per lungo tratto a partire dallo sbocco confine con la provincia di Palermo).
17	Vallone della Cutrina, Rognone, Scalilla, influente n. 16	Sirignano	Alcamo	Tutto il suo corso.
18	Vallone del Piranio, Bianchina, inf. n. 16	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
19	Vallone Buzzetta Scippasuole Murana, inf. n. 16	Id.	Alcamo, Monreale	Tutto il tratto scorrente in Provincia e che ne è confine. (È per breve tratto confine con la provincia di Palermo e vi figura nell'elenco).
20	Vallone Zu Paulu, inf. n. 19	Buzzetta	Alcamo	Tutto il suo corso.
21	Vallone Sicheggiu, Cuba, Biastra, inf. n. 19	Scippasuole	Id.	Tutto il suo corso.
22	Vallone Liveri, inf. numero 19	Id.	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Passa in provincia di Palermo ove ha le origini e vi figura nell'elenco).
23	Vallone Gurgu Drau Giardinello Rapitalà, inf. n. 16	Sirignano	Camporeale, Monreale	Tutto il tratto scorrente in Provincia e che ne è confine. (Passa in provincia di Palermo ove ha lo sbocco e le origini e vi figura nell'elenco).
24	Vallone Virzì, Marchese, Curbici, inf. n. 16	Id.	Id.	Tutto il suo corso. (Passa in provincia di Palermo ove ha lo sbocco).
25	Vallone Du Rinuso e Pinnadelle, inf. n. 16	Id.	Id.	Tutto il suo corso. (Passa in provincia di Palermo ove ha lo sbocco).
26	Vallone di Termini, Montalbano, inf. numero 16	Id.	Id.	Tutto il suo corso. (Passa in provincia di Palermo ove ha lo sbocco).
27	Torrente Carta Fausa, inf. n. 10	Freddo	Monreale	Tutto il suo corso. (Passa in provincia di Palermo ove ha quasi tutto il suo corso e vi figura nell'elenco).
28	Vallone dell'Abita, inf. n. 27	Carta Fausa	Poggioreale, Gibellina, Monreale	Tutto il suo corso. (Passa in provincia di Palermo ove ha lo sbocco).
29	Vallone Minanta, inf. n. 28	Vallone dell'Abita	Gibellina, Monreale	Tutto il suo corso. (Passa in provincia di Palermo ove ha lo sbocco).
30	Vallone d'Ursinu, Busecchio, inf. n. 10	Freddo	Gibellina, Monreale	Tutto il suo corso. (È per un tratto confine con la provincia di Palermo e vi figura nell'elenco).
31	Vallone Casuzze, Pizzo di Cannella, Ellera, inf. n. 10	Id.	Gibellina	Tutto il suo corso.
32	Vallone Pile di Carcia, inf. n. 10	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
33	Vallone Mulinello, Varvari, inf. n. 10	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
34	Vallone Baronia di Rabici, Chirchiaro, inf. n. 10	Id.	Salemi, Calatafimi, Vita	Tutto il suo corso.
35	Vallone Costa di Pampina, inf. n. 10	Id.	Calatafimi	Tutto il suo corso.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o sbocco 3	COMUNI toccati e attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
36	Vallone Pietrarinosa Garozzo Lagani, Canchidensi, inf. n. 10	Freddo	Calatafimi	Tutto il suo corso.
37	Vallone Marcatelle, Buvittia Acoia, inf. n. 10	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
38	Vallone Gianquarara Acquasalata, Falconè, inf. n. 10	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
39	Vallone Rincione, Delle Pergole, Du Chiuppu, inf. n. 10	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
40	Vallone Morfino, Piraino, Sasi e della Cannizza, inf. n. 10	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
41	Vallone Vivignato Giummarella, Cutrumeggio, Arcauso, inf. n. 10	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
42	Fiume Caldo o Gaggera Calemici, inf. n. 10	San Bartolomeo	Castellammare del Golfo, Calatafimi, Vita	Tutto il suo corso.
43	Vallone del Rio, Margi, Pantano, inf. n. 42	Gaggera	Calatafimi	Tutto il suo corso.
44	Vallone Rocche, inf. n. 42	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
45	Vallone A Fusa, Funnacazzu, inf. n. 42	Id.	Calatafimi, Castellammare del Golfo, Monte San Giuliano, Trapani	Tutto il suo corso.
46	Vallone Fontanelle, inf. n. 45	A Fusa	Calatafimi, Trapani	Tutto il suo corso.
47	Vallone Bruca, inf. numero 45	Id.	Castellammare del Golfo, Monte San Giuliano	Tutto il suo corso.
48	Fiume Mendola, Della Balata, Scansa, inf. n. 42	Gaggera	Castellammare del Golfo, Calatafimi, Monte San Giuliano	Tutto il suo corso.
49	Vallone di Drueri, inf. n. 48	Mendola	Castellammare del Golfo	Tutto il suo corso.
50	Vallone Mangiaferro, inf. n. 42	Caldo	Id.	Tutto il suo corso.
51	Vallone del Lupo, inf. n. 10	S. Bartolomeo	Id.	Tutto il suo corso.
52	Vallone Petrazzi	Mare Tirreno	Id.	Tutto il suo corso.
53	Fiume di Guidaloca, Di Rocca di Cinturino, Vallone Batello Bruca	Id.	Castellammare del Golfo, Monte San Giuliano	Dallo sbocco per km. 2,000 a monte della biforcazione e per ciascuno dei due rami denominati Sorgente di Baida e rio dei 13 mesi.
54	Fiume Ciavole, Vallone Acqua della Vite, inf. n. 53	Guidaloca	Castellammare del Golfo	Tutto il suo corso.
55	Vallone Fontanelle, inf. n. 53	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
56	Vallone Dalla, inf. n. 53	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
57	Fiume Passo di S. Luca, Ramaddauro, Balata di Baida, Susicchio, Giacca, Censo, Rocca rossa, Curu, inf. n. 53	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
58	Vallone Portella U Pannere, inf. n. 57	Passo di San Luca Ramaddauro	Castellammare del Golfo, Monte San Giuliano	Tutto il suo corso.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
59	Vallone San Cristofaro Baida, inf. n. 57	Passo di San Luca Ramaddauro	Castellammare del Golfo, Monte San Giuliano	Tutto il suo corso.
60	Rio Sccpello Fuso	Mare Tirreno	Castellammare del Golfo	Dallo sbocco per km. 3.000 verso monte.
61	Vallone Castelluzzo, Biro	Id.	Monte San Giuliano	Tutto il suo corso.
62	Canale Scimonazzo	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
63	Rio Forgia, Lentina, Beatrice	Id.	Monte San Giuliano, Castellammare del Golfo	Dallo sbocco alle origini.
64	Canale di l'Assieni, inf. n. 63	Forgia	Monte San Giuliano	Dallo sbocco alle origini.
65	Canale Piscia La Gatta, inf. n. 63	Id.	Monte San Giuliano, Castellammare del Golfo	Dallo sbocco alle origini.
66	Canale Rakabbe, Strafaceddu, inf. n. 63	Id.	Id. Id.	Tutto il suo corso.
67	Canale di Pullicini, inf. n. 63	Id.	Monte San Giuliano	Tutto il suo corso.
68	Rio Lenzi, Viale, Brandano, Menta, inf. n. 72	Mare Tirreno	Monte San Giuliano, Trapani	Dalla foce alle origini.
69	Canale Cassa Tedda, Martognedda, inf. n. 68	Lenzi	Monte San Giuliano	Dallo sbocco per km. 1,800 a monte della confluenza e per ciascuno dei due rami in cui si divide.
70	Vallone Casalbianco, inf. n. 68	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 2,500 verso monte
71	Vallone Napola, Aiola, Tangi, inf. 68	Id.	Trapani, Monte San Giuliano	Tutto il suo corso.
72	Rio Baiata, Incaria e Realbesi, inf. n. 68	Rio Lenzi	Trapani, Monte San Giuliano, Paceco	Dallo sbocco alle origini.
73	Canale Chiana di Surci, inf. n. 72	Baiata	Paceco, Trapani	Dallo sbocco per km. 2.000 verso monte
74	Canale Costa Chiappera, Paneduro, inf. n. 72	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 2.000 verso monte
75	Vallone Dattulo, inf. n. 72	Id.	Paceco	Dallo sbocco per km. 0.600 a monte della confluenza e per ciascuno dei due rami in cui si divide.
76	Vallone Fumusa, inf. n. 72	Id.	Trapani	Dallo sbocco per km. 1.500 a monte per ciascuno dei due rami in cui si divide.
77	Vallone Castellazzo, Sapone, inf. n. 72	Id.	Trapani, Paceco	Dallo sbocco per km. 2.000 verso monte
78	Rio Quasorana, Caristia, Pergola	Mare Tirreno	Id.	Dallo sbocco per km. 10.000 verso monte
79	Canale Xiggiari, inf. n. 78	Quaserana	Trapani	Dallo sbocco per km. 3.000 verso monte
80	Fiume San Francesco, Morici	Mare Tirreno	Id.	Dalla foce per km. 10.000 verso monte
81	Canale Vaccaro, inf. n. 80	San Francesco	Id.	Dallo sbocco per km. 2.000 verso monte
82	Fiume Birgi, Culverio, Burdino, Binnara	Mare Tirreno	Trapani, Marsala, Paceco, Monte San Giuliano	Dalla foce alle origini
83	Canale della Chinisia, inf. n. 85	Canale Ferro	Trapani	Dallo sbocco per km. 2.600 verso monte
84	Canale Daidone, inf. n. 85	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 4.000 verso monte
85	Canale Ferro e Corallo Vecchio, inf. n. 82	Birgi	Id.	Dallo sbocco per km. 5.000 verso monte.
86	Vallone Marcanzotta, Granatello, inf. n. 82	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 3.000 verso monte
87	Vallone della Coniglia, inf. n. 82	Id.	Id.	Tutto il suo corso
88	Vallone Canalotti, Canale della Ballata, inf. n. 82	Burdino	Paceco, Trapani, Monte San Giuliano	Tutto il suo corso

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o sbocco 3	COMUNI toccati o attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
89	Fosso Carnevale, inf. n. 82	Birdino	Paceco, Trapani	Tutto il suo corso
90	Casale Raguleo, inf. n. 82	Id.	Monte San Giuliano	Tutto il suo corso
91	Vallone Zena, inf. numero 82	Id.	Trapani	Tutto il suo corso.
92	Fosso di Bagghiu Novu, inf. n. 82	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
93	Vallone della Balata, inf. n. 82	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
94	Canale di La Bedda, inf. n. 82	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
95	Fiume Cuddia, fosso della Cullura e rio Ardigno, inf. n. 82	Culverio	Trapani, Salemi	Dallo sbocco alle origini.
96	Torrente Cancelliere Fastaja, inf. n. 95	Fosso della Cullura	Trapani, Monte San Giuliano	Dallo sbocco alle origini.
97	Vallone Fastajazza, inf. n. 96	Fastaia	Id.	Dallo sbocco alle origini.
98	Vallone Casale, inf. numero 97	Fastaiazza	Trapani	Dallo sbocco alle origini.
99	Vallone Giarretta, Arvuluzza, Granci, inf. n. 95	Cullura	Salemi	Dallo sbocco alle origini.
100	Canale della Finocchiara, inf. n. 95	Cuddia	Trapani	Dallo sbocco alle origini.
101	Fiume Argezio, Rinazzo, fosso di Ricalcata, inf. n. 82	Birgi	Marsala, Trapani, Salemi	Dallo sbocco alle origini.
102	Canale Zaffarana, inf. n. 101	Argezio	Marsala, Trapani	Dallo sbocco per km. 6.000 verso monte.
103	Vallone di Ambrogio, inf. n. 101	Id.	Marsala	Dallo sbocco per km. 2.500 verso monte.
104	Canale Pellegrino, inf. n. 101	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 2.500 verso monte.
105	Fossa Guarini, inf. numero 101	Id.	Marsala, Salemi	Tutto il suo corso.
106	Vallone Nasco, Fontana Coperta, inf. n. 101	Id.	Marsala, Mazzara del Vallo	Dallo sbocco alle origini.
107	Vallone Madonna, Azzora, Selvaggio, Alfaraggio, inf. numero 106	Nasco	Marsala	Tutto il suo corso
108	Vallone Giacatello, inf. n. 101	Argezio	Id.	Tutto il suo corso
109	Vallone del Granatello, San Bartolo, inf. numero 82	Birgi	Id.	Dallo sbocco per km. 2.000 dalla confluenza e per ciascuno dei due rami in cui si divide
110	Fiume di Marsala o Sassio	Mare Africano	Marsala, Mazzara del Vallo	Tutto il suo corso
111	Canale di Scacciamennole, inf. n. 110	Marsala	Marsala	Tutto il suo corso
112	Fiume Mazzaro, Finmara, Torrente Bucari, Carcitella, Bellusa, Messinello, Censo, Ranchibilotto	Mare Africano	Mazzara del Vallo, Marsala, Salemi, Trapani	Dalla foce alle origini
113	Torrente Iudeo, inf. n. 112	Mazzaro	Mazzara del Vallo	Tutto il suo corso
114	Vallone Fontana Bianca, Rampingalliotto, inf. n. 112	Id.	Mazzara del Vallo, Salemi	Tutto il suo corso

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
115	Torrente della Calamita, inf. n. 114	Rampingallotto	Mazzara del Vallo	Tutto il suo corso
116	Torrente Bellusa Giummarella, inf. n. 114	Id.	Mazzara del Vallo, Salemi	Tutto il suo corso
117	Fiume Arena, Delia, Grande	Mare Africano	Mazzara del Vallo, Castelvetrano, Santa Ninfa, Salemi	Dalla foce alla confluenza dei due rami Torrente Longo e Canale di Salinella e Sette Soldi
118	Torrente San Giorgio, Fontana Salsa, inf. n. 117	Arèna	Mazzara del Vallo	Tutto il suo corso
119	Torrente della Gazzera, inf. 117	Id.	Id.	Tutto il suo corso
120	Vallone Marroccia, inf. n. 117	Delia	Mazzara del Vallo	Tutto il suo corso.
121	Canale Madonna Giovanna, Gallase, inf. n. 117	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
122	Vallone Cremesi Garuffo, inf. n. 121	Madonna Giovanna	Id.	Tutto il suo corso.
123	Vallone Fontana Bianca, inf. n. 117	Fiume Grande	Salemi	Tutto il suo corso.
124	Vallone Mohxarta, Fosso del Porticato, Vallone della Torretella, inf. n. 117	Id.	Salemi, Trapani	Dallo sbocco alle origini.
125	Fosso della Torretta, Vallone della Dimina, inf. n. 124	Vallone della Torrettella	Id.	Dallo sbocco alle origini.
126	Fosso Mendola, Vallone Grutti Ulmi, inf. numero 117	Fiume Grande	Salemi	Tutto il suo corso.
127	Fosso Aminea od Alicia Pisciapolli, Batutino, inf. n. 126	Mendola	Id.	Tutto il suo corso.
128	Canale dei Mulini, Fiume Longo, inf. n. 117	Fiume Grande	Salemi, Vita	Tutto il suo corso.
129	Canale Sette Soldi, inf. n. 117	Id.	Salemi	Tutto il suo corso
130	Canale di Salinella, inf. n. 129	Sette Soldi	Salemi, S. Ninfa	Tutto il suo corso.
131	Vallone del Corvo, inf. n. 130	Salinella	Id.	Tutto il suo corso.
132	Fosso di Buturro o «Ciaulu», Vallone Rocche Cadute Zafferano, inf. n. 117	Grande	S. Ninfa	Tutto il suo corso.
133	Vallone Besi, inf. numero 117	Id.	Castelvetrano	Tutto il suo corso.
134	Vallone Montagna, inf. n. 117	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
135	Vallone Marcita, inf. n. 117	Delia	Castelvetrano, Mazzara del Vallo	Tutto il suo corso.
136	Vallone del Piano e di Antalbo, inf. n. 117	Arena	Mazzara del Vallo	Tutto il suo corso.
137	Lago Preola e Gorghi Tondi, inf. n. 117	Id.	Id.	Tutto il loro specchio d'acqua.
138	Fiume Modione, Rivo del Molinazzo, Fiume di S. Ninfa	Mare Africano	Castelvetrano, Partanna, S. Ninfa	Dalla foce alle origini.
139	Vallone della Calandra, inf. n. 138	Rio del Molinazzo	Partanna, S. Ninfa	Tutto il suo corso.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati e attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
140	Vallone Cicirella Racamino, inf. n. 138	Modione	Castelvetrano	Tutto il suo corso.
141	Vallone Tornicelli Manurra	Mare Africano	Id.	Tutto il suo corso.
142	Fiume Belice	Id.	Castelvetrano, Menfi, Partanna, Montevago, Salaparuta, Contessa, Entellina, Poggioreale	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che è confine. (È per lungo tratto confine con la provincia di Girgenti e con quella di Palermo, e vi figura nei rispettivi elenchi).
143	Vallone Dimina, Seggio, San Martino, inf. n. 142	Belice	Castelvetrano, Partanna	Tutto il suo corso dallo sbocco alle origini.
144	Rio di Marzuchi, inf. n. 142	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
145	Vallone Cerarsa, inf. n. 142	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
146	Vallone delle Donzelle, Canalotto, Corvo, Marcato, inf. n. 142	Id.	Partanna	Tutto il suo corso dallo sbocco alle origini.
147	Vallone dello Stretto, inf. n. 146	Canalotto	Id.	Tutto il suo corso dallo sbocco alle origini.
148	Rio Donnantoni, inf. n. 142	Belice	Id.	Dallo sbocco alle origini.
149	Vallone della Pergola, Vallincubi, Sinapa e del Sorgo, inf. numero 142.	Id.	Partanna, Salaparuta, Gibellina, S. Ninfa.	Tutto il suo corso.
150	Vallone Vigna del Principe, inf. n. 142	Belice	Salaparuta	Tutto il suo corso.
151	Torrente Tarucco Sant'Angelo Passo dell'Abita San Giuseppuzzo, Cuba, inf. numero 142	Id.	Salaparuta, Gibellina	Tutto il suo corso
152	Rio d'Acqua Salata, inf. n. 142	Id.	Salaparuta	Tutto il suo corso
153	Torrente Bruchicelli, inf. n. 142	Id.	Salaparuta, Poggioreale	Tutto il suo corso
154	Fiume Belice destro, inf. n. 142	Belice	Poggioreale, Monreale	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine. (Passa in provincia di Palermo dopo aver servito per un tratto di confine e vi figura nell'elenco).
155	Vallone di Pinotti, Saccurafa, Spinapulici, inf. n. 154	Belice destro	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine. (È per un tratto confine con la provincia di Palermo e vi figura nell'elenco).
156	Vallone di Ravanusa, Mammanella, Furnazzo, inf. n. 154	Id.	Camporeale	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Passa in provincia di Palermo ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
157	Vallone Cancelliere, La Vango di Salva, inf. n. 154	Id.	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Passa in provincia di Palermo ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
158	Vallone di Boragine, Mandra Nuova « Rizzulo », inf. n. 157	Cancelliere	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Passa in provincia di Palermo ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
159	Fiume Belice sinistro « Rinelli », inf. numero 142	Belice	Poggioreale	Tutto il tratto che è confine di Provincia. (È confine con la provincia di Palermo ove passa ed ha le origini e vi figura

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o sbocco 3	COMUNI toccati o attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
160	Vallone Cocchino, inf. n. 142	Belice	Castelvetrano	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Scorre in parte in provincia di Girgenti ove ha le origini ed in parte serve di limite territoriale fra la provincia di Trapani e quella di Girgenti).
161	Fiume Vecchio Serralunga, inf. n. 142	Id.	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Scorre in provincia di Girgenti ove ha le origini ed in parte serve di limite territoriale tra la provincia di Trapani e quella di Girgenti).

INDICE ALFABETICO
con l'indicazione del circondario toccato o attraversato dal corso d'acqua

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
	A		
45	A Fusa	Gaggera	Alcamo
15	A Sineta	Freddo	Id.
28	Abita	Cartafausa	Id.
97	Accia	Freddo	Id.
54	Acqua della Vite	Guidaloca	Id.
38	Acqua Salata (vallone)	Freddo	Id.
152	Acqua Salata (rio)	Belice	Id.
71	Aiola	Lenzi	Trapani
103	Ambrogio	Argenzio	Id.
127	Ancinea od Alicia	Mendola	Mazzara del Vallo
126	Antalbo	Arena	Id.
41	Arcauso	Freddo	Alcamo
95	Ardigna	Colverio	Trapani
117	Arena	Mare Africano	Mazzara del Vallo
101	Argenzio	Birgi	Trapani
99	Arvulazzu	Colluva	Mazzara del Vallo
64	Assieni	Fragia	Trapani
107	Azzera o Alfaraggio	Nasco	Id.
	B		
92	Bagghiu Novu	Burdino	Trapani
72	Baiata	Lenzi	Id.
50	Baida	Passo di San Luca, Ramaddauro	Alcamo e Trapani
48	Balata (fiume della)	Gaggera	Alcamo
93	Balata (vallone della)	Burdino	Trapani
57	Balata di Baida	Guidaloca	Alcamo
31	Baronia di Rabici	Freddo	Id.
53	Batelle Bruca	Tirreno	Alcamo e Trapani
127	Baturino	Mendola	Mazzara del Vallo
63	Beatrice	Tirreno	Trapani
142	Belice	Mare Africano	Mazzara del Vallo e Alcamo
154	Belice destro	Belice	Alcamo
159	Belice sinistro	Id.	Id.
116	Bellusa	Rampigallotto	Mazzara del Vallo
133	Besi	Grande	Id.
18	Bianchina	Sirignano	Alcamo
21	Biastra	Scippasuole	Id.
12	Bigurdo	Freddo	Id.
82	Birgi, Burdino, Bisinara	Tirreno	Trapani
61	Biro	Id.	Id.
3	Bonadia	Zuccari	Alcamo
158	Boragine	Cancelliere	Id.
68	Brandano	Tirreno	Trapani
47	Bruca	A Fusa	Alcamo e Trapani
153	Bruchicelli	Belice	Alcamo
112	Bucari o Bellusa	Mare Africano	Mazzara del Vallo e Trapani
30	Busecchio	Freddo	Alcamo
132	Buturro	Grande	Mazzara del Vallo
37	Buvittia	Freddo	Alcamo
19	Buzzetta	Serignano	Id.
	C		
115	Calamita	Rampingallotto	Mazzara del Vallo
139	Calandra	Rivo del Molinazzo	Id.
4	Calatubo	Tirreno	Alcamo
42	Caldo e Calemici	San Bartolomeo	Id.
7	Canalotto e Galanzona	Tirreno	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
146	Canalotto e Corvo	Belice	Mazzara del Vallo
88	Canalotti o Canale della Ballada	Burdino	Trapani
96	Cancelliere (torrente)	Fosso, Collura	Id.
157	Cancelliere (vallone)	Belice destro	Alcamo
36	Canchidensi	Freddo	Id.
3	Cappello	Zúccari	Id.
112	Careitella e Censo	Africano	Trapani e Mazzara del Vallo
78	Caristia	Tirreno	Trapani
89	Carnevale	Burdino	Id.
40	Camizza	Freddo	Alcamo
37	Carta fausa	Freddo	Id.
93	Casale	Fastaiazza	Trapani
79	Casalbianco	Lenzi	Id.
69	Cassatedda	Id.	Id.
31	Casuzze	Freddo	Alcamo
77	Castellazzo	Boiata	Trapani
61	Castelluzzo	Tirreno	Id.
12	Cavasenno	Freddo	Alcamo
145	Cerarsa	Belice	Mazzara del Vallo
73	Chiana di Surci	Boiata	Trapani
83	Chinisia	Ferro	Id.
34	Chirchiare	Freddo	Alcamo
57	Ciacca, Censo o Curci	Guidaloca	Trapani
132	Cianlu	Grande	Mazzara del Vallo
54	Ciavole	Guidaloca	Alcamo
140	Cicirella	Modione	Mazzara del Vallo
160	Cocchino	Belice	Id.
87	Coniglia	Birgi	Trapani
85	Corallo Vecchio	Id.	Id.
161	Corvo	Salinella	Mazzara del Vallo
13	Costa	Freddo	Alcamo
74	Costa Chiappera	Boiata	Trapani
35	Costa di Pampina	Freddo	Alcamo
122	Cremesi	Madonna Giovanna	Mazzara del Vallo
11	Cruci di Mastru Gnaziu	San Bartolomeo	Alcamo
21	Cuba (Vallone)	Scippasuole	Id.
151	Cuba (torrente)	Belice	Alcamo
95	Cuddia (fiume) Collura (fosso)	Culverio	Trapani
82	Culverio	Tirreno	Id.
24	Curbici	Serignano	Alcamo
17	Cutrina	Id.	Id.
41	Cutrumeggio	Freddo	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
	D		
84	Daidone	Ferro	Trapani
56	Dalla	Guidaloca	Alcamo
75	Dattulo	Baiata	Trapani
117	Delia	Africano	Mazzara del Vallo
39	Delle Pergole o du Chiuppo	Freddo	Alcamo
125	Dimina (Vallone della)	Torrettella	Mazzara del Vallo e Trapani
143	Dimina (Vallone)	Belice	Mazzara del Vallo
148	Donnantoni	Id.	Id.
140	Donzelle	Id.	Id.
49	Drueri	Mondola	Alcamo
25	Du Rinuso (Vallone)	Serignano	Id.
	E		
31	Ellera	Freddo	Id.
13	Eredità	Id.	Id.
	F		
38	Falcone	Freddo	Alcamo
96	Fastaia	Fosso Cullara	Trapani
97	Fastaiazza	Fastaia	Id.
85	Ferro	Birgi	Id.
4	Finocchio o Ficu	Tirreno	Alcamo
100	Finocchiara	Cuddia	Trapani
112	Fiumara	Africano	Trapani e Mazzara del Vallo
114	Fontana Bianca (Vallone)	Mazzaro	Mazzara del Vallo
123	Fontana Bianca (vallone)	Grande	Id.
106	Fontana Coperta	Argezio	Trapani e Mazzara del Vallo
118	Fontana Salsa	Mazzaro	Mazzara del Vallo
46	Fontanelle (Vallone)	A Fusa	Alcamo
55	Fontanelle (Vallone)	Guidaloca	Id.
63	Forgia	Tirreno	Alcamo e Trapani
16	Fratacchia	Freddo	Alcamo
10	Freddo	Tirreno	Alcamo e Mazzara del Vallo
45	Funnacazzu	Gaggera	Alcamo
76	Fumusa	Baiate	Trapani
156	Furnazzo	Belice destro	Alcamo
60	Fuso	Tirreno	Id.
	G		
42	Gaggera	San Bartolomeo	Alcamo
121	Gallase	Delia	Mazzara del Vallo

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
36	Garozzo	Freddo	Alcamo
122	Garuffo	Madonna Giovanna	Mazzara del Vallo
119	Gazzera	Arena	Id.
5	Giacante o Giardinazzo	Finocchi	Alcamo
108	Giacatello	Argezio	Trapani
41	Giummarella (Vallone)	Freddo	Alcamo
116	Giummarella (Torrente)	Rampingallotto	Mazzara del Vallo
38	Gianquarara	Freddo	Alcamo
99	Giarretta o Granci	Collur	Mazzara del Vallo
137	Gorghi Tondi (Lago)	—	Id.
4	Grande (Vallone)	Tirreno	Alcamo
117	Grande (Fiume)	Africano	Mazzara del Vallo
86	Granatello (Vallone)	Birgi	Trapani
109	Granatello (Vallone)	Id.	Id.
3	Grisi	Zuccari	Alcamo
126	Grutti	Grande	Mazzara del Vallo
105	Guarini	Argezio	Trapani
53	Guidaloca	Tirreno	Alcamo e Trapani
23	Gurgu Drau o Giardinello	Serignano	Alcamo
	I		
72	Incaria	Lenzi	Trapani
113	Indeo	Mazzaro	Mazzara del Vallo
	L		
94	La Bedda	Burdino	Trapani
157	La Vanga di Salvo	Belice destr	Alcamo
36	Lagani	Freddo	Id.
63	Lentina	Tirreno	Alcamo e Trapani
68	Lenzi	Id.	Trapani
22	Liveri	Scippasuole	Alcamo
128	Longo	Grande	Mazzara del Vallo
8	Lupo	Tirreno	Alcamo
51	Lupo	San Bartolomeo	Id.
	M		
107	Madonna Azzora	Nasco	Trapani
121	Madonna Giovanna	Delia	Mazzara del Vallo
156	Mammanella	Belice destro	Alcamo
158	Mandra Nuova	Cancelliere	Id.
50	Mangiaferro	Caldo	Id.
36	Marcanzotta	Birgi	Trapani
37	Marcatelle	Freddo	Alcamo
146	Marcato	Belice	Mazzaro del Vallo
135	Marcita	Delia	Id.
24	Marchese	Serignano	Alcamo
43	Margi	Gaggera	Id.
141	Manuzza	Africano	Mazzaro del Vallo
120	Marroccia	Delia	Id.
110	Marsala	Africano	Alcamo e Mazzara del Vallo
69	Martognedda	Le n	Trapani
143	Marzuchi	Belice	Mazzara del Vallo
112	Mazzaro (Fiume) o Messinello (Torrente)	Africano	Mazzara del Vallo e Trapani
48	Mendola (Fiume)	Gaggera	Alcamo
126	Mendola (Fosso)	Grande	Mazzara del Vallo
68	Menta	Tirreno	Trapani
29	Minauta	Vallone dell'Abita	Alcamo
138	Modione (Fiume) o Molinazzo	Africano	Mazzara del Vallo
124	Mohxarta	Grande	Id.
6	Monaco	Mulinello	Alcamo
134	Montagna	Grando	Mazzara del Vallo
26	Montalbano	Serignano	Alcamo
40	Morfino	Freddo	Id.
80	Morici	Tirreno	Trapani
5	Mulinello o Montelongo (Vallone)	Finocchio	Alcamo
35	Mulinello (Vallone)	Freddo	Alcamo
128	Mulini	Gran	Mazzara del Vallo
19	Murana	Serignano	Alcamo
	N		
71	Napola	Lenzi	Trapani
106	Nasco	Argezi	Trapani e Mazzara del Vallo
7	Nuccio	Tirreno	Alcamo
	P		
7	Palmeri	Tirreno	Alcamo
74	Paneduco	Boiata	Trapani
43	Pantano	Gaggera	Alcamo
11	Pani Candu o Passu Barucco	San Bartolomeo	Id.
151	Passo dell'Abita	Belice	Id.
57	Passo di San Luca	Guidaloca	Id.
104	Pellegrino	Argezio	Trapani
78	Pergola (Rio)	Boiata	Id.
149	Pergola (Vallone della)	Belice	Alcamo e Mazzara del Vallo

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
1	Pernice	Tirreno	Alcamo
52	Petrazzi	Id.	Id.
136	Piano	Arena	Mazzara del Vallo
36	Pietrarinosa	Freddo	Alcamo
32	Pile di Garcia	Id.	Id.
25	Pinnatelle	Serignano	Id.
155	Pinotti	Belice destro	Id.
18	Piranio (Vallone del)	Serignano	Id.
40	Piraino (Vallone)	Freddo	Id.
65	Piscia-la-gatta	Forgia	Alcamo e Trapani
127	Pisciapolli	Mendola	Mazzara del Vallo
31	Pizzo di Cannella	Freddo	Alcamo
58	Portella U Pannere	Passo di San Luca Ramaddauro	Alcamo e Trapani
124	Porticato	Grande	Mazzara del Vallo e Trapani
137	Preola	(Lago)	Mazzara del Vallo
67	Pullicini	Forgia	Trapani
	Q		
78	Quasarana	Tirreno	Trapani
	R		
140	Racamino	Modione	Mazzara del Vallo
90	Raguleo	Burdino	Trapani
66	Rakabbe	Forgia	Alcamo e Trapani
57	Ramaddauro o Rocca Rossa	Guidaloca	Alcamo
114	Rampingallotto	Mazzaro	Mazzara del Vallo
112	Ranchibilotto	Africano	Trapani e Mazzara del Vallo
2	Rapitalà (Vallone di)	Pernice	Alcamo
23	Rapitalà (Vallone)	Serignano	Id.
156	Ravanusa	Belice destro	Id.
72	Realbesi	Lenzi	Trapani
17	Rognone	Serignano	Alcamo
43	Rio (Vallone del)	Gaggera	Id.
101	Rinazzo (Fiume) o Ricalcata (Fosso)	Birgi	Trapani
39	Rincione	Freddo	Alcamo
159	Rinelli	Belice	Id.
158	Rizzuto	Cancelliere	Id.
53	Rocca di Cinturino	Tirreno	Alcamo e Trapani
44	Rocche	Gaggera	Alcamo
14	Rocche Cadute (Vallone)	Freddo	Id.
132	Rocche Cadute (Vallone)	Grande	Mazzara del Vallo
10	Rossignolo	Tirreno	Mazzara del Vallo e Alcamo
	S		
155	Saccurafa e Spinapulici	Belice destro	Alcamo
130	Salinella	Sette Soldi	Mazzara del Vallo
151	Sant'Angelo e San Giuseppuzzo	Belice	Alcamo
109	San Bartolo	Birgi	Trapani
10	San Bartolomeo	Tirreno	Alcamo e Mazzara del Vallo
59	San Cristofaro	Fosso San Luca, Ramadd	Alcamo e Trapani
80	San Francesco	Tirreno	Trapani
118	San Giorgio	Arena	Mazzara del Vallo
14	San Nicola	Freddo	Alcamo
138	Santa Ninfa	Africano	Mazzara del Vallo
77	Sapone	Boiata	Trapani
40	Sasi	Freddo	Alcamo
111	Scacciamennole	Marsala	Trapani
17	Scalilla	Serignano	Alcamo
9	Scampate	Tirreno	Id.
48	Scansa	Gaggera	Id.
62	Scimonazzo	Tirreno	Trapani
19	Scippasuole	Serignano	Alcamo
60	Scopello	Tirreno	Id.
143	Seggio o San Martino	Belice	Mazzara del Vallo
107	Selvaggio	Naseo	Trapani
16	Sirignano	Freddo	Alcamo
1	Serpi	Tirreno	Id.
161	Serralunga	Belice	Mazzara del Vallo
129	Sette Soldi	Grande	Id.
21	Sicheggiu	Scippuasuole	Alcamo
149	Sinapa e del Sargo	Belice	Alcamo e Mazzara del Vallo
110	Sosio	Africano	Trapani e Mazzara del Vallo
66	Strafaceddu	Forgia	Trapani e Alcamo
147	Stretto	Canalotto	Mazzara del Vallo
57	Susicchio	Guidaloca	Alcamo
	T		
71	Tangi	Lenzi	Trapani
151	Tarucco	Belice	Alcamo
26	Termini (Vallone di)	Serignano	Id.
12	Timpe Rosse	Freddo	Id.
141	Torricelli	Africano	Mazzara del Vallo

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
125	Torretta	Torrettella	Trapani e Mazzara del Vallo
124	Torrettella	Grande	Id.
	U		
126	Ulmi	Grande	Mazzara del Vallo
30	Ursina	Freddo	Alcamo
	V		
81	Vaccaro	San Francesco	Trapani
2	Valdibella	Pernice	Alcamo
149	Vallinoubi	Belice	Alcamo e Mazzara del Vallo
33	Varvari	Freddo	Alcamo
15	Vauso	Id.	Id.
161	Vecchio	Belice	Mazzara del Vallo
68	Viale	Tirreno	Trapani
150	Vigna del Principe	Belice	Alcamo
4	Vignatunna	Tirreno	Id.
24	Virzl	Serignano	Id.
41	Vivignato	Freddo	Id.
	X		
79	Xiggiari	Quasarana	Trapani
	Z		
102	Zaffarana	Argesio	Trapani
132	Zaffarano	Grande	Mazzara del Vallo
	Zena	Burdino	Trapani
		Pernice	Alcamo
		Buzzetta	Id.

ordine di Sua Maestà il Re:
in data 7 marzo 1920
pei lavori pubblici: PANTANO.

I DIVERSI

RO
VIDENZA SOCIALE

nte:

bre 1920:

nel Ministero per il la-
ata la reggenza della Di-
e dal 1° ottobre 1920.
re 1920:
Ufficio attuariale, col-
, cessa, a decorrere
spettativa ed è ri-

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 19 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	169 45	New York	26 56
Londra	89 775	Berlino	37 30
Svizzera	416 —	Vienna	8 65
Spagna	371 66	Praga	43 —
Oro	355 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	76.80	—
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	68 50	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

De Falco Giovanni, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 18 luglio 1920.

Pedini Raniero, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 27 giugno 1920.

Pedini Raniero, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 27 giugno 1920 con decorrenza assegni dal 1° luglio 1920.

Appiano Rodolfo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 16 luglio 1920.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Bertè Enrico, dal 9 agosto 1920.
Salera Zefferino, dal 13 luglio 1920.
Muzio Domenico, dal 17 agosto 1920.

Caldera Mario, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'11 luglio 1920.

Pedini Raniero, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 ottobre 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 22 aprile 1920.

Con R. decreto del 21 settembre 1919:

Chiancone Domenico, capitano, rimosso per mancanza grave contro il decoro del grado dal 22 novembre 1919.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio effettivo dal 16 ottobre 1920:

Bragadin Livio — Antonelli Pietro — Minervini Giulio — Mallone

Tommaso — Vivalda Giovanni — Sacchetta Augusto — Serraglia Alberto — Mussina Andrea.

Chiarloni Alberto, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 18 luglio 1920 nella parte che si riferisce al suo collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

Sasso Raffaele, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 25 aprile 1918, col quale il suindicato ufficiale veniva eliminato dai ruoli.

Scribano Giorgio, capitano, già cessato dai ruoli del R. esercito per effetto della condanna riportata con sentenza in data 9 maggio 1916 e riammesso nei ruoli del R. esercito con anzianità 1° febbraio 1915.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Landeschi Olinto, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 26 luglio 1920.

Castaldi Crescenzo, tenente, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 6 aprile 1919 con decorrenza per gli assegni dal 16 aprile 1919.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data per ciascuno indicata:

Montemagno Gaetano Rosario, dal 12 maggio 1920 — Sala Giuseppe, dal 20 luglio 1920.

Castaldi Crescenzio, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenieni da cause di servizio dal 6 ovembre 1918, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 6 marzo 1920.

Greco Ambrogio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dall' 11 agosto 1920.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Barbarisi Marco Aurelio, capitano, collocato in P. A. S., a sua domanda dal 16 ottobre 1920.

I seguenti capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 16 ottobre 1920:

Cosentini Giuseppe — D'Aquino Giuseppe.

Pollio Vincenzo, capitano, trasferito nell'arma di fanteria con anzianità 31 dicembre 1914, dal 18 novembre 1914.

Jacini Pietro, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 16 gennaio 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento, dal 16 ottobre 1920.

De Michele nobile dei baroni del Grano Giuseppe, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciale per un anno.

Fontana Gustavo, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 1° aprile 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 16 ottobre 1920.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Zardo cav. Giuseppe, colonnello, collocato in P. A. S., a sua domanda, dal 1° ottobre 1920.

Resta cav. Onofrio, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 26 agosto 1920 con decorrenza assegni dal 1° settembre 1920.

Garzoni Pietro, tenente, promosso capitano con anzianità 22 aprile 1917 con decorrenza assegni dal 1° settembre 1920.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Criscuoli Benedetto di Antonio, tenente, collocato a riposo per infermità proveniente da causa di servizio dal 16 maggio 1920.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente in seguito a loro domanda ed inscritti col loro grado e colla loro anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 16 ottobre 1920:

Vecchi Giuseppe, 30 agosto 1916.
Salis Antonio, 22 febbraio 1917.
De Simone Massimiliano, 18 maggio 1916.
Ranucci Mauro, 4 giugno 1916.
Selmi Edoardo, 4 giugno 1916.

Speranza Salvatore, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 16 dicembre 1915 nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 16 ottobre 1920.

Zucconi Giovanni, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 4 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 16 ottobre 1920.

Schiera Francesco, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni dal 1° marzo 1920.

Ruolo tecnico.

Con R. decreto del 30 settembre 1920:

Francone cav. Fiorenzo, colonnello, collocato in p. a. s., a sua domanda, dal 16 ottobre 1920.

Arma del genio.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Rodolfo-Masera cav. Pompeo, tenente colonnello, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato d'autorità in servizio dal 1° ottobre 1920.

I seguenti maggiori del genio, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati d'autorità in servizio dal 1° ottobre 1920:

Gerboni cav. Michele — Guarino cav. Giuseppe.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Falletti di Villafalletto Gabriele, capitano, collocato a infermità proveniente da causa di servizio dal [illegible]

Con R. decreto del 26 settembr[illegible]

I seguenti capitani del genio, in asp[illegible] quadri, sono richiamati d'autorità in [illegible]

Adamo Giovanni — Debernardi [illegible] Schisa Leopoldo.

Ghinelli Elmo, tenente, dispens[illegible] domanda, ed inscritto col [illegible] ottobre 1916 nei ruoli degl[illegible] tobre 1920.

Personale per[illegible]

Con R. decr[illegible]

De Mia cav. Secondino, col[illegible] permanente, in seguit[illegible] per ragioni di età dal[illegible]

Con R. de[illegible]

Carpanini cav. Giuseppe[illegible] duzione di quadri [illegible]

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate.